

Non a caso, il successivo D.P.C.M. del 30 aprile 1997, - che disciplina l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 390/91, senza però investire il profilo tributario - prevede che le regioni possano altresì concedere i servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti universitari "anche agli studenti iscritti alle Accademie delle Belle Arti, definendo specifici criteri di merito".

Evidentemente, la facoltà concessa alle regioni di estendere agli iscritti alle Accademie i benefici per il diritto allo studio universitario conferma l'inesistenza, nella legge 549/95, dell'obbligo del pagamento della tassa di iscrizione per gli studenti delle Accademie stesse.

Se così non fosse, l'ammissione alla fruizione dei servizi da parte degli stessi studenti non sarebbe stata rimessa alla valutazione discrezionale delle regioni.

D'altronde, ricollegare direttamente alla legge 549/95 la volontà del legislatore nazionale di uniformare il trattamento degli iscritti agli istituti universitari a quello degli iscritti agli istituti post-secondari (non elevati a livello universitario) significherebbe ammettere che il tributo andava riscosso anche negli anni accademici 1996/97 e 1997/98, visto che la stessa legge subordina le iscrizioni ai corsi alla previa verifica (da parte degli istituti interessati) del versamento della tassa in questione (art. 3 comma 20).

Tali considerazioni hanno indotto l'Ufficio a rimettere una circostanziata nota agli organi e alle strutture della Regione, ai fini di una abrogazione della norma regionale istitutiva dell'assurdo tributo o, quantomeno, di un intervento correttivo della stessa norma nel senso di introdurre l'obbligo del versamento della tassa di iscrizione per gli studenti delle Accademie delle Belle Arti dall'anno accademico successivo al riconoscimento delle stesse come istituti di grado universitario.

Analogo intervento sollecitatorio è stato rivolto al Ministero della Pubblica istruzione e al dirigente dell'Ispettorato per l'istruzione artistica

dello stesso Ministero i quali, pur condividendo pienamente - nei ripetuti colloqui telefonici - la tesi portata avanti dallo scrivente, hanno infine ritenuto più comodo seguire l'iter del silenzio, per non rettificare una posizione chiaramente priva di un minimo di fondamento logico e giuridico.

Spetta ora alla Regione rivedere le proprie scelte legislative, eliminando una situazione iniqua (che potrebbe essere rimossa anche in un eventuale giudizio di costituzionalità).

E' singolare tuttavia che la competente struttura della Giunta regionale, anziché controdedurre sugli specifici profili giuridico-normativi, abbia preferito sollevare dubbi sulla competenza di questo Ufficio a suggerire interventi di tipo legislativo, quasi che la funzione sollecitatoria e propositiva in campo normativo non fosse assunta dal legislatore regionale e nazionale (art. 16 legge 127/97) e dagli organismi comunitari e internazionali come connotato essenziale dell'istituzione.

15.9.2 La discutibile revoca di una borsa di studio

Si è rivolto a questo Ufficio uno studente universitario al quale era stato a suo tempo assegnato - in base alla graduatoria provvisoria degli aspiranti alla borsa di studio per l'anno accademico 1997/98 - un alloggio presso la Casa dello studente, che però gli era stato successivamente revocato a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva (dove veniva ricollocato tra gli idonei e non più tra i vincitori).

Nella lettera di invito a riconsegnare l'alloggio l'Azienda per il diritto allo studio universitario si riservava di notificare con provvedimento a parte "l'importo esatto da restituire all'Amministrazione circa il servizio alloggio compreso nel beneficio della borsa di studio di cui ha usufruito".

A parere del difensore civico, tale recupero di somme non trovava fondamento in alcuna norma di legge o di regolamento, né si derivava dai principi civilistici dal momento che, per il periodo preso a riferimento,

l'occupazione dell'alloggio da parte dello studente trovava pieno titolo nella graduatoria provvisoria, non essendo a lui imputabili errori od omissioni che avevano portato a modificarne i risultati.

D'altronde, dal bando di concorso si evinceva testualmente che il titolare della borsa di studio era tenuto a prendere possesso dell'alloggio entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, mentre nel contratto stipulato con l'Azienda D.S.U. non si rinveniva alcuna clausola che contemplasse effetti retroagenti dell'atto di revoca (ipotizzabili solo nel caso di dichiarazioni non veritiere).

Tenuto conto anche della particolare situazione in cui versava lo studente (per il venir meno di un beneficio sul quale aveva fatto affidamento), l'Ufficio invitava l'A.D.S.U. a riesaminare la questione, evitando una procedura di recupero che si prestava al rischio di eventuali impugnative.

La questione ha poi avuto uno sbocco sostanzialmente equo e positivo attraverso la concessione allo studente di un sussidio straordinario, nell'ambito delle norme vigenti.

15.9.3 Borse di studio per studenti laureandi - Una disciplina da integrare.

Assai complessa si è presentata la vicenda di uno studente universitario, iscritto al primo anno fuori corso e titolare di una borsa di studio con diritto al posto letto per l'anno accademico '97-98.

Allo stesso l'Azienda D.S.U. aveva informalmente comunicato che, avendo egli omissso di richiedere con apposita istanza di poter fruire del posto letto presso la Casa dello studente fino all'ultima sessione d'esame - come indicato nel bando di concorso per il conferimento di borse di studio e alloggi - avrebbe dovuto lasciare il proprio posto letto entro la data del 31 ottobre di quello stesso anno.

Il borsista sosteneva, al contrario, che la presentazione di tale istanza non era imposta agli studenti dell'ultimo anno in corso e che non vi era alcuna spiegazione logica per discriminare i fuori corso rispetto agli studenti in corso, in considerazione del fatto che il bando di concorso riconosceva agli studenti del primo anno fuori corso il diritto a conseguire la borsa di studio.

In effetti, la formulazione del bando si presentava tutt'altro che felice, sia per la genericità del termine "laureando" (che esprime, non una qualifica predeterminabile, bensì uno status temporalmente collocabile solo attraverso il superamento dell'iter scolastico previsto dal piano di studi) sia perché in esso mancava la prefissazione di termini e modalità cui gli studenti laureandi interessati dovevano attenersi per ottenere la protrazione dell'assegnazione dell'alloggio fino all'ultima sessione di laurea.

Di qui l'invito rivolto all'Azienda D.S.M. a trovare un'equa soluzione al caso specifico – tenuto conto che gli alloggi erano stati nel frattempo assegnati ai vincitori della nuova graduatoria - e, soprattutto, a rendere più chiara e dettagliata la modulistica per i prossimi bandi di concorso.

15.9.4 Erano regolari gli aumenti 1998/99 degli affitti per le Case dello studente

Ha formato oggetto di approfondimento da parte del Difensore civico la questione, sollevata da un movimento di studenti universitari, riguardante l'aumento degli affitti per le case degli studenti - praticato da un'Azienda per il diritto allo studio universitario nell'anno accademico 1998/99 - per l'abolizione delle fasce di reddito.

Dopo una riunione con una delegazione degli studenti, si è raggiunta la comune convinzione che l'iter seguito dall'Azienda era sostanzialmente in regola.

In effetti, la determinazione del canone era in linea con i criteri fissati dal piano regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari e con le direttive emanate dal Ministero della pubblica istruzione, essendo l'aumento strettamente correlato alla variazione ISTAT. Questi criteri prevedono, per gli assegnatari degli alloggi che non siano vincitori di borsa di studio, il pagamento di una quota pari a quella corrisposta ai borsisti. Sempre per tali direttive, l'Azienda non poteva introdurre le fasce di reddito.

L'incontro chiarificatore ha così posto fine ad uno stato di agitazione del movimento studentesco, che era già sfociato in polemiche sugli organi di stampa.

15.9.5 Difficoltà burocratiche nel riconoscere l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero.

Un proficuo scambio di telefonate con un Provveditore agli studi è stato sufficiente a risolvere l'angosciata situazione di un figlio di lavoratore italiano all'estero che aveva conseguito in Canada un diploma di maturità linguistica ma che non riusciva a farsi riconoscere l'equipollenza dello stesso diploma ai fini dell'iscrizione in una scuola italiana.

Grazie alla piena disponibilità del Provveditore, si è avuto modo di accertare che la richiesta di riconoscimento dell'equipollenza necessitava di alcuni documenti integrativi (che sono stati prontamente presentati), definendosi positivamente il caso.

15.9.6 Gli interventi per la risocializzazione dei detenuti - Una normativa tutta da rivedere

All'attenzione del Difensore civico sono state anche portate alcune problematiche attinenti alla difficile applicazione di due leggi regionali (la n.

123 del 4 novembre 1997 e la n. 52 del 12 giugno 1998), la prima mirata a sostenere iniziative di risocializzazione dei detenuti, la seconda diretta a finanziare interventi di attività teatrali per il riequilibrio delle persone in detenzione.

La questione è stata trattata in vari incontri con i Dirigenti del Servizio promozione culturale e con i rappresentanti di enti teatrali, che non riuscivano a vedere concretamente applicate le provvidenze finanziarie previste dalle predetti leggi.

Dall'analisi è emersa, con tutta evidenza, una formulazione infelice e carente delle norme in questione, sotto il profilo:

- a) del mancato coordinamento tra i due provvedimenti legislativi, con conseguenti dubbi interpretativi circa l'eventuale cumulabilità dei contributi della L.R. 52/98 con quelli eventualmente assegnati ai sensi di altra legge di settore (L.R. n. 91/84);
- b) l'inidoneità dei termini previsti per la presentazione delle istanze, in tempo utile per provvedere all'impegno di spesa nel bilancio regionale entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- c) uno scoordinamento e una contraddizione evidenti tra i vari passaggi procedurali tra la fase di presentazione delle domande e quella della liquidazione ed erogazione del contributo.

Tali anomalie sono state segnalate agli organi e alle strutture competenti, perché se ne tenesse conto in sede di discussione di una iniziativa legislativa – allora all'esame delle Commissioni consiliari – che intendeva ridisciplinare complessivamente la materia della promozione teatrale nel campo della risocializzazione delle persone in detenzione.

La segnalazione peraltro non ha sortito gli effetti desiderati, con la conseguenza che la normativa organica sul teatro di prosa, successivamente datasi dal Consiglio regionale (con la L.R. 11 febbraio 1999 n. 5) non solo non ha portato elementi di chiarezza per superare le

difficoltà applicative delle predette LL.RR. n. 123/97 e n. 52/98 ma sta creando ulteriori problemi di raccordo e di compatibilità tra le varie norme stratificatesi nel tempo nella suddetta materia.

Nel frattempo, lo stanziamento di spesa operato con la suddetta L.R. n. 52/98 è passato in economia.

15.9.7 Altri casi trattati

A) La richiesta di uno studente universitario fuori corso, non reiscritto da altra Facoltà, cui l'Azienda per il diritto allo studio alla studio universitario aveva negato la borsa di studio, in applicazione dell'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. 30.04.97, secondo il quale i benefici previsti per gli studenti, sono concessi "per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione".

Si è così spiegato all'interessato che, in effetti, gli immatricolati ad una Facoltà - che rinunciano per reimmatricolarsi, dopo uno o più anni, ad altro corso di laurea - devono avere un requisito di merito calcolato con riferimento agli anni complessivi di iscrizione all'università trascorsi dalla prima immatricolazione (ovunque questa sia avvenuta) e non calcolando gli anni di iscrizione alla Facoltà in atto frequentata.

B) Un altro intervento in materia di tasse universitarie è legato all'abnorme aumento di queste per gli studenti fuori corso dell'Università di Chieti, che aveva eliminato le agevolazioni già previste per gli studenti lavoratori fuori corso, consistenti - fino all'anno accademico 97/98 - nel dimezzamento dell'importo complessivo annuo.

Sulla questione si era già avuta una decisione del TAR, negativa per l'Università; ma non vi era stato segno concreto di adeguamento da parte dei suoi uffici, che però hanno poi assicurato che avrebbero operato i conguagli a favore degli studenti fuori corso con le rate successive alle prime.

C) Un intervento su un Provveditorato agli studi è stato rivolto per consentire il trasferimento di uno studente fuori sede di scuola media, da un istituto ad un altro della stessa città.

La richiesta era motivata con l'esigenza di accedere ad una Sezione il cui orario scolastico non creasse eccessivi problemi ai genitori che provvedevano ad accompagnare il ragazzo.

L'interessamento del Difensore civico ha trovato il Provveditorato attento e sensibile e la questione si è conclusa rapidamente nel senso auspicato.

D) Esito positivo ha avuto anche un intervento su un'Amministrazione comunale perché intitolasse una strada alla memoria di un concittadino che aveva dato lustro al suo Paese natio, nel campo della poesia.

15. 10 Ecologia e ambiente

Sono stati soprattutto gli operatori economici nel settore dello smaltimento dei rifiuti ad attivare l'interessamento del Difensore civico, in particolare segnalando l'eccessiva lunghezza dei procedimenti amministrativi per le autorizzazioni regionali.

In un caso veniva lamentata una sorta di "ostruzionismo", per via di un "parere" (facoltativo) che l'apposito Comitato Tecnico aveva ritenuto opportuno rivolgere al Ministro dell'ambiente.

La ditta interessata aveva presentato da oltre un anno e mezzo un'istanza di integrazione della tipologia di rifiuti smaltibili, senza aver visto concluso il procedimento.

In effetti, il quesito posto al Ministero non era di poco conto, in quanto si trattava di stabilire con più precisione la differenza (introdotta dall'art. 27/8 del Decreto Ronchi n. 22 del 1997) tra "variante sostanziale" della originaria autorizzazione – per la quale occorreva ripercorrere tutto l'iter istruttorio, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale – e variante non sostanziale, per la quale era sufficiente una semplice "integrazione" del precedente provvedimento autorizzatorio.

Del problema si è trattato in una riunione con i Dirigenti regionali preposti al Servizio e la ditta interessata, convenendosi sulla complessità della tematica e impegnando l'Assessorato regionale a sollecitare, in via definitiva, il parere del Ministero e a pervenire comunque, nel più breve tempo, alle definitive determinazioni della Regione, dando alla ditta la possibilità di proporre eventuali ricorsi in sede giurisdizionale.

In un altro caso, è stato un Comune a chiedere l'intervento del difensore civico al fine di pervenire alla conclusione di un procedimento di autorizzazione all'ampliamento di una discarica per rifiuti solidi urbani, peraltro finanziata dalla stessa Regione.

Stava per accadere che il predetto finanziamento venisse revocato a causa del mancato avvio dei lavori (che, tuttavia, la stessa Regione era chiamata ad autorizzare).

E ciò, nonostante il Comune avesse provveduto sollecitamente agli adempimenti di competenza.

Ripetuti interventi dell'Ufficio (compresa la convocazione personale del Dirigente del Servizio ecologia) hanno dato una positiva conclusione alla vicenda, con la immediata convocazione della conferenza dei servizi (il cui parere era essenziale per il completamento dell'iter procedimentale).

Altre questioni di cui l'Ufficio si è interessato hanno avuto a che fare con il rischio per la salute pubblica derivante dalla concentrazione, in zone densamente abitate, di un gran numero di antenne di impianti di telecomunicazioni, nonché degli impianti per la realizzazione delle reti di telefonia mobile all'interno delle città.

La problematica, com'è noto, è stata oggetto di una recente ridefinizione legislativa a livello nazionale, la cui applicazione tuttavia è resa oltremodo difficoltosa per l'assoluta inadeguatezza - presso le ASL della Regione - di personale tecnico specializzato nelle verifiche e per le incertezze sul piano della competenza ad adottare eventuali provvedimenti sanzionatori.

Tra le altre questioni trattate, degne di nota:

- la richiesta di un'associazione ambientalista di intervenire nei confronti di un'Amministrazione comunale che non aveva applicato correttamente i criteri che si era dati per la nomina della Commissione tecnico-amministrativa per la gestione di una Riserva naturale; vicenda risolta in termini di semplice collaborazione (trattandosi di questione di stretta competenza comunale), con il richiamo di correnti canoni ermeneutici;
- il quesito sull'interpretazione del regolamento adottato dalle Amministrazioni provinciali - ai sensi degli art. 31 - 33 del decreto

legislativo 22/97 - a seguito di una conferenza di servizio tra la Regione e le stesse Province sul significato da attribuire all'espressione "tecnico abilitato".

La sussistenza di obiettive ambiguità nella formulazione delle norme regolamentari induceva il difensore civico a sollecitare il Dirigente del competente Servizio a precisare meglio il senso della locuzione.

La questione tuttavia non è parsa di facile soluzione, tant'è che - dopo un'infruttuosa riunione tra il Dirigente regionale e quelli provinciali - si è dovuto di insistere nel richiedere all'Assessorato una direttiva chiarificatrice. In effetti l'espressione "tecnico abilitato" poteva ingenerare disorientamento, posto che, al momento, non esiste nella nostra Regione alcun corso specifico di qualificazione professionale in ecologia e che, dall'altra parte, neppure appare plausibile ritenere sufficiente l'abilitazione di un "qualsiasi" tecnico (magari in disciplina neppure contigua all'ecologia); cosa questa evidentemente in contrasto con la funzione asseverativa del tecnico e con la specificità dei requisiti professionali richiesti.

15.11 Formazione professionale, lavoro e questioni previdenziali

15.11.1 I progetti per l'imprenditorialità giovanile

Numerosi interventi del difensore civico hanno avuto ad oggetto richieste di finanziamento avanzate al Settore lavoro della Giunta regionale in materia di imprenditoria giovanile, ex L.R. n. 61/94, sulle quali l'apposito Comitato di valutazione non si era ancora espresso, ovvero aveva formulato un parere negativo (avente carattere obbligatorio e vincolante).

L'interessamento dello scrivente ha avuto modo di accertare la presenza di notevoli ritardi nell'istruttoria delle pratiche, per via di un arretrato di lavoro che il predetto Comitato ha dovuto portare avanti.

Ciò naturalmente ha creato grosse difficoltà nei soggetti promotori delle iniziative di imprenditorialità giovanile, i quali si sono visti costretti a dare avvio all'attività senza avere la certezza dell'intervento finanziario della Regione.

A tale inconveniente si è in parte ovviato suggerendo ai predetti soggetti di inviare all'Assessorato regionale competente – secondo le prescrizioni contenute nella disciplina attuativa della Giunta regionale – la dichiarazione di avvio delle attività, in modo da non perdere la copertura delle spese già sostenute (in caso, ovviamente, di positivo esito delle richieste di finanziamento).

A tal proposito, lo scrivente ha avvertito l'opportunità di segnalare alle strutture dell'Assessorato competente l'incongruità della norma contenuta nell'art. 4, comma 7 della L.R. 101/97 che, nell'interpretare in via autentica il concetto di "nuova impresa" sembra escludere da tale categoria anche quei soggetti che – nelle more del finanziamento regionale – hanno dato avvio ad una prima attività (perdendo così il

carattere della "novità") e che poi si sono visti respinta la richiesta di contributo (magari per vizi procedurali o per insufficiente chiarezza progettuale).

Una siffatta limitazione appare, di tutta evidenza, eccessivamente penalizzante per i soggetti proponenti, che non possono attendere a lungo per conoscere l'esito dell'istanza prodotta alla Regione, visto che - per i motivi già spiegati - il termine di 90 giorni indicati dalla legge per la formulazione del parere da parte del Comitato tecnico si dimostra generalmente insufficiente per esaurire la fase istruttoria del procedimento.

Con i dirigenti del Servizio e con i componenti del Comitato per l'imprenditoria giovanile sono inoltre intervenute opportune intese e chiarimenti circa le procedure per la formalizzazione della fase decisionale e di quella di esternazione dei provvedimenti ad evitare che la comunicazione del parere del Comitato - senza l'adozione di formale provvedimento dirigenziale di accoglimento o di rigetto dell'istanza - potesse prestarsi ad equivoci circa l'esatta individuazione dell'atto soggetto a impugnazione, nonché del momento di decorrenza del termine per l'eventuale ricorso.

Profilo oggetto di frequente discussione - nell'ambito delle valutazioni del Comitato - è rimasto l'elemento "innovativo" del progetto proposto (elemento costituente il requisito fondamentale per l'accogliibilità delle richieste); e ciò per l'evidente considerazione che il relativo giudizio prescinde da parametri rigorosamente tecnici e precostituiti e non può talvolta non affidarsi a valutazioni caratterizzate da un certo tasso di discrezionalità.

Pur astenendosi dall'entrare nel merito del giudizio del Comitato, il Difensore civico non ha mancato di richiamare l'attenzione sulla necessità di un'adeguata e circostanziata motivazione dei pareri resi, al fine di evitare rischi di possibili contenziosi.

15.11.2 Attestati di qualifica rilasciati dai soppressi Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica

Il problema è stato sottoposto al Difensore civico da una cittadina, alla quale una Sezione circoscrizionale per l'impiego e il collocamento obbligatorio aveva negato l'iscrizione alle liste di collocamento con la qualifica di "dattilografa" in quanto l'attestato di frequenza con profitto del corso libero professionale (rilasciato nel 1975 da un Centro Istruzione Operatori Contabili) non sarebbe stato idoneo all'iscrizione stessa, perché non compreso tra quelli previsti dalla legge quadro n. 845 del 1978.

Il funzionario della predetta Sezione poneva, tra l'altro, in dubbio la autenticità dell'attestato, nonostante esso recasse timbro e firma del Direttore del Corso e della Commissione esaminatrice.

Motivo principale del diniego era comunque il disconoscimento della validità dell'attestato, sol perché il corso si era svolto prima dell'entrata in vigore della ridetta legge n. 845/78, anteriormente quindi al passaggio delle competenze alle Regioni, conseguente alla soppressione dei predetti Consorzi (in base al D.P.R. 616/77).

La questione è stata risolta positivamente dopo una corrispondenza con i responsabili della Sezione e mediante intesa con il Servizio formazione professionale della Regione. A quest'ultimo lo scrivente si è rivolto - trattandosi tra l'altro di problema che investiva una vasta gamma di soggetti - perché venisse apprestata una rapida procedura per l'acquisizione della documentazione dagli Uffici-stralcio dei soppressi Consorzi e per la validazione ed il rilascio di attestati che recassero la espressa indicazione della loro equipollenza (ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie degli Uffici di collocamento) a quelli conseguiti ai sensi della legge n. 845/78.

Un interessamento presso il competente Assessorato è stato svolto anche in favore di un'Associazione di emigrati, per una pratica di iscrizione

all'apposito Albo regionale (per la quale erano stati chiesti documenti integrativi).

15.11.3 Corsi di formazione professionale

Continuano a pesare sulla gestione della formazione professionale gli antecedenti negativi degli anni passati, relativi ai controversi rapporti con gli enti gestori dei corsi di formazione.

Ci si riferisce soprattutto: alle improvvise anticipazioni agli stessi enti fino al 97% delle spese preventivate (come consentito dalla vecchia e, fortunatamente, superata L.R. 6/88); ai ritardi nei controlli e nell'approvazione dei conti consuntivi; ad una diffusa conflittualità in sede giudiziaria per il recupero di somme anticipate e così via. Sicché sono ancora pervenute richieste al Difensore civico perché intervenisse a sollecitare il pagamento di borse di studio per corsi svoltisi già da vari anni.

L'Ufficio naturalmente non ha potuto disporre alcun intervento coercitivo o sollecitatorio, non avendo i soggetti gestori personalità giuridica pubblica ed essendo il credito vantato riconducibile ad un rapporto di tipo privatistico (peraltro con enti spesso in crisi, quando non già in liquidazione).

Non è rimasto quindi che segnalare agli interessati la possibilità - di cui, tuttavia, si è suggerito di valutare attentamente la convenienza - di agire in via civilistica, eventualmente inserendosi nella procedura di liquidazione dell'ente debitore.

L'Ufficio si è anche interessato dell'interruzione di corsi gestiti da enti che, dopo aver svolto i primi cicli formativi, erano entrati in crisi economica e non avevano potuto proseguirli.

In alcuni casi è stato possibile alla Giunta regionale riassegnare tali corsi ad altri enti gestori, per il completamento dei cicli di formazione.

Sempre drammatiche e di difficile soluzione restano tuttavia le conseguenze per il personale degli enti in liquidazione.

Questo personale non ha percepito la retribuzione per mesi o per anni e rischia non solo di vedere ridimensionare il proprio credito in sede di liquidazione finale ma di non trovare neppure una nuova collocazione lavorativa.

In tale situazione è stato svolto un interessamento per tentare di far recedere un Comune dalla determinazione di ritirare la propria disponibilità ad utilizzare 6 unità lavorative della formazione professionale per progetti di lavori socialmente utili; la questione si è poi positivamente risolta.

Altro problema di cui si è interessato il Difensore civico è quello della autorizzazione regionale per l'effettuazione dei "corsi riconosciuti", sollevato da una Associazione nazionale di categoria, che aveva chiesto un intervento presso il Settore formazione professionale, lamentando i ritardi nell'emanazione della delibera di autorizzazione.

In particolare veniva contestata la prassi dell'Amministrazione di prendere in esame con troppo ritardo le proposte dei corsi "liberi" (tant'è che l'autorizzazione per il corso del '97 non era ancora intervenuta a dicembre avanzato).

In una riunione con i dirigenti del Servizio e con il delegato regionale dell'Associazione, sono stati chiariti i motivi del ritardo ed esaminati i complessi aspetti normativi della L.R. 111/95 e del regolamento di attuazione (che impongono una fase istruttoria lunga ed articolata, affidata ad un apposito Nucleo operativo).

L'incontro si è comunque concluso con l'impegno dei suddetti dirigenti a pervenire con sollecitudine, e secondo una precisa tempistica, all'autorizzazione di quei corsi.

Dell'indennità di presenza, prevista per i corsisti, ci si è occupati su sollecitazione di un allievo di un corso. Si è avuto modo così di chiarire